

Nr. 68/2014 Ruolo generale affari contenziosi



La Corte di appello di Lecce
1[^] Sezione Civile

composta dai signori magistrati:

- dott. C A - Presidente
- dott. M O - Consigliere rel.
- dott.ssa C D - Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 68
 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014
 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del **21.06.2017**

TRA

A P (c.f.: N.)
 A A (c.f.: N.)
 D'A A (c.f.: D.)
 E
 C A F (in sigla: C.)

1. Competenze di sconto:

Nella relazione depositata nel giudizio di primo grado il 16.12.2008 il ctu ha indicato in € 45.085,22 le "competenze di sconto", addebitate sugli estratti del conto corrente nr. 27/9140 e relative allo sconto di titoli. Alle pagg 6-8 del predetto elaborato vi è una analitica indicazione delle competenze di sconto addebitate.

Nella relazione integrativa depositata il 02.03.2015 nel corso del presente processo di appello, il ctu non ha chiarito la natura delle "competenze di sconto": se cioè si tratta:

- di **compensi** spettanti alla banca per l'anticipazione del denaro (rinalità tipica dello sconto);

- o, invece, di **somme anticipate dalla banca alla società correntista e a questa addebitate** dalla banca, a seguito dell'inadempimento da parte del soggetto debitore.

Il consulente di parte appellata, dott. B . Assume che si tratta di "commissioni di sconto" (cfr. osservazioni dott. B del 24.03.15) e quindi **compensi per l'attività di sconto**.

Occorre disporre una integrazione della consulenza tecnica al fine di chiarire:

- a) se le competenze di sconto hanno natura e funzione di remunerazione alla banca dell'attività di sconto
- b) o se invece le somme addebitate sul conto corrente e denominate "competenze di sconto" sono in realtà gli importi che la banca ha anticipato alla società correntista e che ha successivamente addebitato a causa dell'inadempimento del debitore principale.

In entrambi i casi non sembra che sia, allo stato, fondata la domanda di elidere i predetti importi.

Occorre tuttavia che il ctu chiarisca se nei vari elaborati ha tenuto conto di questi importi e segnatamente:

- se li ha considerati come importi addebitati sul conto corrente a titolo di interesse (l'art. 1858 c.c. dispone che "lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo ...") e quindi ne ha tenuto conto ai fini del calcolo dei successivi interessi anatocistici

- o se invece non ha attribuito alle predette "competenze di sconto" la natura di interesse.

In ogni caso, il ctu elaborerà due calcoli alternativi:

- in uno, considerando le competenze di sconto come interesse e, quindi, eliminando gli interessi anatocistici;
- nell'altro, considerando le competenze di sconto non come interesse ma come capitale (remunerazione o riaddebito di insoluti).

In atti non sono stati rinvenuti gli estratti conto: il ctu dovrà quindi evidenziare ogni elemento utile ad attribuire alle "competenze di sconto" la corretta qualificazione giuridica (remunerazione o riaddebito degli importi insoluti).

P.T.M.

Visto l'art. 194 cpc

Dispone la integrazione della consulenza.

Fissa l'udienza del 25.01.2018 per la comparizione del ctu dott. A per la prestazione del giuramento.

Lecce, li 20.12.2017

Il Consigliere estensore
dott. M O

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

M

Il Presidente
dott. C A

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3-1-2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

M

Il Cons. est.
dott.